

Appalto integrato sbloccato fino al 2023

Fino al 30 giugno 2023 il ricorso all'appalto integrato non è soggetto alla presenza di una prevalenza tecnologica o innovativa delle opere da affidare. È quanto precisa il ministero per le infrastrutture e la mobilità sostenibili con il parere n. 1249 del 23 marzo 2022 reso noto in questi giorni, rispetto ad una manifestazione di interesse per l'affidamento di un appalto integrato (progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori) concernenti interventi urgenti di natura strutturale e conservativa delle coperture di Palazzo Spada a Roma (sede del Consiglio di Stato).

La stazione appaltante aveva interpellato il servizio giuridico del dicastero di Porta Pia a seguito di una censura presentata dal Consiglio nazionale degli ingegneri nella quale veniva sostenuta l'illegittimità dell'operato della stazione appaltante in ordine alla mancanza di adeguata motivazione del ricorso all'istituto dell'appalto integrato ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 59 del codice appalti (prevalenza dell'elemento tecnologico o innovativo delle opere).

La questione attiene ad una disciplina (articolo 59 del codice appalti) più volte toccata con la legislazione emergenziale degli ultimi anni che ha di fatto ribaltato il divieto di ricorso all'appalto integrato e il conseguente principio generale dell'affidamento dei lavori sulla base della progettazione esecutiva. In particolare, l'articolo 1, comma 1, lett. b) della Legge 55/2019 di conversione del decreto n.32 (cosiddetto Sblocca cantieri 2) ha in via generale espressamente sospeso il divieto di ricorso all'appalto integrato di cui all'art. 59 del codice appalti.

Successivamente, il decreto semplificazioni bis (decreto legge n. 77/2021, convertito in legge 108/2021) all'articolo 52 ha prorogato fino al 30 giugno 2023 (come aveva già fatto il primo decreto semplificazioni, il d.l. 76/2020) la sospensione dell'esecutività del quarto periodo, del primo comma, dell'art. 59 del Codice degli appalti suddetto, nella parte in cui era previsto il divieto di affidare congiuntamente progettazione ed esecuzione dei lavori.

Il Consiglio nazionale degli ingegneri (Cni) aveva contestato il ricorso all'appalto integrato per l'assenza di motivazione relativamente agli elementi tecnologici o innovativi dell'appalto. Viceversa, la stazione appaltante sosteneva che la sospensione, in via generale, del divieto avesse comportato che la fattispecie di appalto integrato di cui al comma 1 bis dell'art. 59, che originariamente costituiva eccezione a tale divieto, avesse perso il suo carattere di eccezionalità e fosse divenuta una delle eventuali ipotesi di appalto integrato, ma non più l'unica possibile in assoluto (come in base alla disciplina precedente all'intervento dello Sblocca cantieri).

Il Ministero ha concordato con quanto sostenuto dalla stazione appaltante affermando quindi che «fino al 30 giugno 2023 è possibile ricorrere all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori, senza dover motivare in ordine alla sussistenza di presupposti tecnici ed oggettivi» e che le fattispecie contemplate all'art. 59 comma 1 bis, non costituiscono l'unica ipotesi in cui è possibile ricorrere al cosiddetto appalto integrato.

